

Indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi di formazione per l'abilitazione all'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).

L'abilitazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 14/2007 è rilasciata a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione teorica e pratica e del superamento del relativo esame.

Il nominativo delle persone abilitate, nonché di quelle che rendono la propria disponibilità all'esecuzione delle attività di deroga e per le quali non è richiesta l'abilitazione è iscritto in un apposito Elenco, alla cui tenuta provvede ciascuna Provincia.

Nell'Elenco sono indicate le specie per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

A ciascuna persona iscritta all'Elenco di cui sopra, è rilasciato un documento che attesta l'iscrizione medesima.

I nominativi degli iscritti all'Elenco sono comunicati annualmente a tutte le Province della Regione.

Le Province non ammettono ai corsi di formazione coloro che hanno riportato condanne penali negli ultimi 5 anni in materia venatoria o di tutela della fauna. Detta condizione minima è richiesta anche per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione. Il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco è verificato annualmente.

Il corso si articola in una parte generale ed in una parte speciale dedicata alla specie per la quale è rilasciata l'abilitazione. La parte speciale ha contenuti pratici e propone esperienze concrete che consentano l'acquisizione della capacità tecnica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14/2007.

I contenuti minimi della parte generale si individuano in:

- legislazione e disciplina delle deroghe;
- normativa regionale e provinciale in materia di indennizzo dei danni;
- principi di ecologia applicata ai rapporti tra fauna selvatica ed attività antropiche
- caratteristiche proprie degli interventi di controllo diretto (selettività, efficacia, grado di disturbo, potenzialità e limiti);
- norme di sicurezza;
- modulistica: corretta compilazione da parte degli esecutori delle attività di deroga.

I contenuti minimi della parte speciale si individuano in:

- sistematica, distribuzione e morfologia; segni di presenza, valutazione del sesso e dell'età degli esemplari in natura, in ogni fase del ciclo biologico, e dei capi abbattuti o catturati;
- ecologia: preferenze ambientali, fattori limitanti, fenologia, dinamica della popolazione;
- comportamento: struttura sociale e rapporti intra-specifici;
- tipologia del danno e suo riconoscimento;
- principi generali di gestione;
- valutazione quantitativa delle popolazioni (censimenti ed indici di abbondanza);
- metodi specifici e selettivi di controllo indiretti (metodi ecologici di prevenzione, installazione, manutenzione);
- metodi specifici e selettivi di controllo diretti (tipologie, tempi, tecniche e mezzi);
- aspetti igienico-sanitari nella manipolazione dei capi prelevati;
- rilevazione delle misure biometriche, prelievo di campioni biologici.

Ciascuna Provincia determina la percentuale di ore di frequenza obbligatoria ai corsi che indicativamente non deve essere inferiore al 75% della parte generale e al 75% della parte speciale.

Qualora la parte speciale del corso tratti più specie, la frequenza obbligatoria è calcolata rispetto alla durata delle lezioni dedicate ad ogni singola specie.

Al termine dei corsi la capacità tecnica acquisita è comprovata mediante il superamento di un esame, consistente in un colloquio e di una prova pratica, inerenti gli argomenti trattati durante il corso.

Ciascuna Provincia provvede alla nomina della Commissione esaminatrice, la cui composizione comprende almeno un docente della parte speciale del corso, un rappresentante della Provincia, competente in materia ed un rappresentante della Regione, competente in materia”.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE